

COMUNE DI CARRO  
PROT. 6711  
DEL 3.12.2021  
PARTENZA



ESATTE  
€ 30,00

## COMUNE DI CARRO

Carro, li 26 novembre 2021

### CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

A richiesta dell' Arch. Anna Sessarego nata a New York (U.S.A.) il 28.10.1957 e

residente a Genova (GE) in Via Magnaghi 2/23 – 16129 in qualità di C.T.U.

incaricato dal Tribunale di Genova;

Visto l'art. 35 della Legge Regionale 06.06.2008 n. 16;

Visti gli atti d'ufficio;

### CERTIFICA

che alla data del odierna i terreni distinti al catasto di questo Comune al Fg. 15 Mapp.

497 – 501 – 500 risulta avere la seguente destinazione urbanistica:

#### A) STRUMENTO URBANISTICO: in vigore

Piano di Fabbricazione con annesso Regolamento Edilizio approvato con D.P.G.R. n.

1390 in data 16 Dicembre 1994

#### B) DESTINAZIONE URBANISTICA

Fg. 15 Mapp. 497 – 500 – 501

Art. 77 – Zone E - Parti di territorio destinate ad uso agricolo - forestale.

Zone E1 – Comprendono le parti di territorio destinate ad uso agricolo.

In tali zone sono consentiti i seguenti interventi:

- realizzazione di strutture ad uso agricolo, destinate al ricovero del bestiame, alla

conservazione ed alla

lavorazione dei prodotti agricoli e ad ulteriori attività agricole;

- edificazione di abitazioni destinate a chi conduce, anche a part - time i fondi agricoli;

- ristrutturazione ed ampliamento per le costruzioni esistenti;



- realizzazione di strade interpoderali, con le modalità riportate nel successivo art. 81.

Le nuove costruzioni destinate a residenza ed a strutture agricole sono soggette ai seguenti parametri

edilizi:

Indice di fabbricabilità fondiario:

a) per le abitazioni

b) per le strutture tecniche

0,03

0,02

mc/mq

mc/mq

Altezza massima: 6,50 m.

Numero piani fuori terra: 2

Distanza dalle strade 10,00 m.

Distanza dalle costruzioni: 10,00 m.

Distanza dai confini: 5,00 m.

L'edificazione di nuove costruzioni dovrà preferibilmente avvenire su sedimi di edifici

esistenti o in

prossimità di preesistenze o dove si riconoscano tracce di vecchi edifici rurali, anche

se del tutto demoliti.

Nelle costruzioni esistenti sono ammessi interventi di ristrutturazione e di integrazione

volumetrica con le

modalità previste per le zone B1. Gli interventi debbono rispettare le preesistenze

ambientali, quali sentieri,

terrazzamenti, ecc..

E' consentito l'asservimento di terreni tra le zone E1 e E2 alle seguenti condizioni:

- i lotti siano contigui oppure non distanti più di 150 m. fra loro;
- il lotto ricadente nella zona E1 sia quello sul quale andrà ad insistere l'edificazione;
- il lotto ricadente nella zona E2 sia inferiore ad 1/3 dell'intera superficie asservita.

Art. 77 – Zone E - Parti di territorio destinate ad uso agricolo - forestale. Zone E1 –

Comprendono le parti di territorio destinate ad uso agricolo. In tali zone sono

consentiti i seguenti interventi: - realizzazione di strutture ad uso agricolo, destinate al

ricovero del bestiame, alla conservazione ed alla lavorazione dei prodotti agricoli e ad

ulteriori attività agricole; - edificazione di abitazioni destinate a chi conduce, anche a

part - time i fondi agricoli; - ristrutturazione ed ampliamento per le costruzioni

esistenti; - realizzazione di strade interpoderali, con le modalità riportate nel

successivo art. 81. Le nuove costruzioni destinate a residenza ed a strutture agricole

sono soggette ai seguenti parametri edilizi: • Indice di fabbricabilità fondiario: a) per le

abitazioni b) per le strutture tecniche 0,03 0,02 mc/mq mc/mq • Altezza massima:

6,50 m. • Numero piani fuori terra: 2 • Distanza dalle strade 10,00 m. • Distanza dalle

costruzioni: 10,00 m. • Distanza dai confini: 5,00 m. L'edificazione di nuove

costruzioni dovrà preferibilmente avvenire su sedimi di edifici esistenti o in prossimità

di preesistenze o dove si riconoscano tracce di vecchi edifici rurali, anche se del tutto

demoliti. Nelle costruzioni esistenti sono ammessi interventi di ristrutturazione e di

integrazione volumetrica con le modalità previste per le zone B1. Gli interventi

debbono rispettare le preesistenze ambientali, quali sentieri, terrazzamenti, ecc.. E'

consentito l'asservimento di terreni tra le zone E1 e E2 alle seguenti condizioni: - i

lotti siano contigui oppure non distanti più di 150 m. fra loro; - il lotto ricadente nella

zona E1 sia quello sul quale andrà ad insistere l'edificazione; - il lotto ricadente nella

zona E2 sia inferiore ad 1/3 dell'intera superficie asservita.

## C) PRESCRIZIONI

Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico adottato con delibera del Consiglio

Regionale n. 6 del 26/02/1990 reca indicazioni aventi valore nei confronti degli

interventi modificativi dell'assetto insediativo, geomorfologico e vegetazionale in atto

### DESTINAZIONE

Fg. 15 Mapp. 497 – 500 – 501;

Ricadono interamente nella zona Ins\_IS MA: PTCP vigore, Insediamento Sparso a

regime normativo di Mantenimento.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 10 comma 1 della Legge 353/2000 si certifica che le

aree suddette non risultano percorse dal fuoco negli ultimi quindici anni.

Rilasciato in carta resa legale ad uso di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. Massimo Serventi)

